

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso ([Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29](#)) tramite:

il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 ([Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379](#)): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Danimarca, San Marino.

Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta [il sito del Ministero dell'Interno](#).

un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell'Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

Come Fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, tramite mail o PEC, oppure presentandosi di persona all'Ufficio competente.

Cosa Serve

- Domanda di passaporto mortuario o decreto di autorizzazione
- Copia del documento d'identità